

STATUTO

TITOLO PRIMO: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 E' costituita con sede in Milano, una societa' cooperativa di utenza e lavoro a responsabilita' limitata Circolo Cooperativo - denominata CHICO MENDES Onlus - Societa' Cooperativa Sociale a r.l., in breve: Chico Mendes Onlus scsrl. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Potranno essere istituite sezioni soci, per territorio o per settore di lavoro, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa, o per meglio organizzare gli eventuali settori di lavoro.

Il domicilio dei soci e' quello indicato all'atto dell'iscrizione e risultante dal libro soci, salvo diversa comunicazione fatta dai soci con raccomandata R.R. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa puo' aderire e partecipare ad organismi vari che si propongono iniziative e attività mutualistiche nell'ambito del rafforzamento del movimento cooperativo italiano nonché a una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2 La Cooperativa non ha scopo di lucro e opera nel rispetto delle clausole della mutualita' previste dalla legge.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma lett. a) della stessa.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente statuto.

In particolare la Cooperativa individua nell'effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

Art. 3 La cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro.

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

Art. 4 La società ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci, di quanto segue:

la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;

la diffusione delle piu' ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunita' d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose.

lo svolgimento di attivita' (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il piu' possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto, a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque. L'attivita' commerciale svolta nei limiti e secondo le modalita' e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa puo':
gestire Botteghe del Mondo;

svolgere attivita' di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

svolgere attivita' di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle piu' ampie conoscenze riguardanti:

a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realta' sociale, comprendendo informazioni sulla realta' economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, piu' in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;

b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;

c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa.

promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunita' in genere;

promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;.

promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;

acquistare e gestire immobili, a uso diverso da abitazione, atti a ospitare tutte le attivita' e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonche' gli organismi che possono essere soci della cooperativa;

promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonche' concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso con scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;

realizzare attivita' di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali.

Art. 5 La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale

e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni altra e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- f) ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento e del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

TITOLO SECONDO - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 5 bis Il patrimonio sociale è costituito da:

- il capitale sociale, variabile e costituito da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 25 (venticinque);
- la riserva ordinaria indivisibile;
- eventuali altre riserve.

Art. 6 L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quello dei successivi incrementi dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. La quota è sempre nominativa; essa non può essere sottoposta a esecuzione da parte di terzi, a pegni o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la cooperativa durante la vita della medesima; può essere ceduta, anche frazionatamente, con effetto verso la società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente ad altri soci o alla cooperativa che la può acquistare nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 2529 del Codice Civile. L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che il valore nominale della quota dei soci cessionari non è superiore, per effetto della cessione, alla misura massima stabilita dalla legge.

Art. 7 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società.

Art. 7 bis Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore delle diverse categorie di soci da proporre alla assemblea.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante erogazione diretta o aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto con apposito regolamento.

Art. 8 Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo aver dedotto qualsiasi spesa o impegno, comprese le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, sarà ripartito come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile;
 - b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativi riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andra' effettuato al Ministero del Lavoro;
 - c) l'eventuale quota rimanente a altri fondi indivisibili deliberati dall'Assemblea e disciplinati da apposito regolamento.
- L'Assemblea che approva il bilancio puo' deliberare in deroga alle disposizioni c), di destinare tutto il residuo attivo, dedotta la quota di cui al punto b), al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO TERZO - SOCI

Art. 9 Il numero dei soci e' illimitato, ma non puo'essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Potranno essere soci tutti coloro che condividono l'aspirazione a una economia liberata e a rapporti economici piu' equi e fondati su rapporti di reciproca solidarieta' e partnership.

I soci della Cooperativa si distinguono in soci lavoratori, soci volontari, soci utenti e soci sovventori.

A) I soci lavoratori sono coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'eta' e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della Cooperativa e secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

B) I soci volontari sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario.

C) I soci utenti sono coloro che frequentano le botteghe del mondo gestite dalla Cooperativa e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa cosi' come definiti all'art. 4, comma 1 lett. a-c e nelle molteplici forme stabilite dal secondo comma del medesimo articolo 4.

D) I soci sovventori sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto economico considerevole e che partecipano al rischio di impresa versando una quota associativa nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 59/1992.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 10 Chi intenda essere ammesso come socio dovra' presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) indicazione di: nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, professione;
- b) il numero e l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non potranno essere ne' inferiori ne' superiori ai limiti fissati dalla legge e dal presente statuto;
- c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovr precisare:

- a) denominazione, sede e attivita';
- b) deliberazione di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entita' degli associati;
- d) quote che si propone di sottoscrivere.
- e) dovra' inoltre allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilita' in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' annotata nel libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la domanda diverra' inefficace. La domanda potra' essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione puo' essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro Soci.

Art. 11 I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalita' e nei termini previsti dal precedente art. 6;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 12 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto divieto inoltre ai soci di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale e/o analogo a quello della cooperativa, se non a seguito di espressa e temporanea autorizzazione rilasciata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 I soci che vengono a trovarsi in condizioni di sopravvenuta inabilita' possono diventare soci onorari della cooperativa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

Art. 14 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

Art. 15 Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Art. 16 La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita', previste dal precedente art. 9 e 12, oppure nel caso di sopravvenuta inabilita' a partecipare ai lavori dell'impresa sociale, qualora gli stessi non chiedano di diventare soci onorari. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dal momento dell'annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 17 L'esclusione potra' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi piu' di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la societa';
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art.12;
- e) che svolga o tenti di svolgere attivita' di concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- f) che, nell'esercizio del proprio lavoro, commetta atti valutabili come notevole inadempimento, come stabilito dall'art. 1455 C.C.;
- g) che compia atti o azioni che danneggino materialmente la societa' dal punto di vista economico o ne discreditino l'immagine nell'opinione pubblica danneggiandola moralmente.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 18 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio che intenda impugnare il provvedimento di decadenza o esclusione dovra' farne comunicazione scritta al C.d.A. a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, a pena di decadenza dalla relativa azione giudiziaria.

Art. 19 I soci receduti, deceduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura al pi tardi allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. Il Consiglio di Amministrazione pu deliberare, in deroga all'art. 2532 c.c., un rimborso anticipato.

Art. 20 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalita' previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 21 I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno chiedere rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 19 e 20. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che loro stessi siano gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale o riserva statutaria indivisibile.

Art. 22 In caso di recesso, decadenza o esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente a eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 23 Il trattamento economico corrisposto ai soci deve essere disciplinato nei suoi criteri generali da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla misura dei compensi sulla base del regolamento, del risultato di esercizio e delle previsioni di bilancio.

TITOLO QUARTO - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 24 E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

E vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 25 Le riserve non sono mai ripartibili fra i soci, sia durante la vita della societa' cooperativa che al suo scioglimento. Le quote di riserva ordinaria costituite con utili accantonati ai sensi dell'art.12 della legge 904 del 16 dicembre 1977 non sono mai ripartibili fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dellente che all'atto del suo scioglimento.

Art. 26 In caso di cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andra' effettuato al Ministero del Lavoro.

Art. 27 Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 24, 25, 26, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO QUINTO - ORGANI SOCIALI

Art. 28 Sono organi sociali della societa':

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA

Art. 29 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) e la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella stabilita nel comma uno, usare altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 30 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

In ordine al requisito della valida costituzione dell'assemblea ciascun socio sovventore conta quanto un socio ordinario.

Art. 31 Hanno diritto al voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero e l'importo delle quote possedute. Il socio sovventore dispone di due voti. Il numero dei voti massimo che i soci sovventori possono complessivamente esprimere non può essere comunque superiore a un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti in assemblea.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio avente diritto al voto, ma non amministratore, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci, con deleghe separate per ognuno di essi. Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 32 L'Assemblea elegge il proprio Presidente e un Segretario e, quando ci sia ritenuto opportuno, tre scrutatori che, insieme con il Presidente e il Segretario dell'Assemblea costituiranno il seggio di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 33 Per le votazioni si procederà come stabilito dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri determinato dall'Assemblea, non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti fra le persone iscritte nel Libro Soci da almeno tre mesi che siano in regola con i versamenti della quota sottoscritta, che non siano in mora, comunque, nell'adempimento delle loro obbligazioni verso la cooperativa.

I soci sovventori possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione, ma il loro numero massimo limitato a due (uno quando il Consiglio costituito da tre membri).

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per il numero massimo di mandati consecutivi previsti dal Codice Civile. Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare la retribuzione dovuta ai suoi membri per la opera continuativa prestata, non per ragioni di carica, ma per particolari incarichi o mansioni conferiti.

Art. 35 La cessazione e la sostituzione degli amministratori regolata dagli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile.

Art. 36 Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e uno o due Vice Presidenti. Può nominare, determinandone i poteri, un Amministratore Delegato. Può altresì delegare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente più anziano, da uno o più Consiglieri e dall'Amministratore Delegato, se nominato. Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri anche deliberativi che gli saranno stati delegati dal Consiglio e le sue deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 37 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta la periodicità delle sue riunioni ed è convocato dal Presidente alle date corrispondenti, nonché tutte le altre volte egli lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta per iscritto a mezzo fax o posta elettronica e deve essere inviata anche ai Sindaci effettivi, non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quanto vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Su consenso unanime dei presenti possono essere ammesse alle riunioni terze persone senza diritto di voto.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

Art. 38 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali, fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni, diritti immobiliari e mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito, di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure speciali per singolo atto o categoria di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale o Coordinatore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci e i conseguenti aumenti o riduzioni di capitale;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni di legge e del presente Statuto, siano riservate all'Assemblea generale;

- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti prevista dal punto 3/d dell'art. 3 del presente Statuto;
- o) deliberare la modifica della Sede Legale all'interno dello stesso comune;
- p) deliberare le modifiche statuarie richieste per adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge.

Art. 39 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e le firma sociale. Il Presidente e' percio' autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione puo' delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al o ai Vice Presidenti o al Consigliere Delegato, nonche', con speciale procura, a impiegati della societa'. Tutte le funzioni attribuite al Presidente spettano in egual misura al o ai VicePresidenti, che le esercitano in forma disgiunta ancorche' coordinata.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 40 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Il Presidente del Collegio nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro compenso e' determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 41 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa e assolve a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla Legge. Esercita altresì il controllo contabile qualora questo non debba essere demandato per legge a una societa' di revisione.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovra' compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

TITOLO SESTO - FORO COMPETENTE

Art. 42 Per ogni controversia dei soci tra loro, o tra uno e piu' soci e la cooperativa, relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o di provvedimenti legalmente assunti dagli organi sociali, che non sia ricomponibile in via amichevole con l'intervento del Presidente, e' competente il Foro di Milano.

TITOLO SETTIMO - REGOLAMENTI INTERNI

Art. 43 Il funzionamento tecnico e amministrativo della societa' cooperativa sara' regolamentato in modo specifico da regolamenti interni da compilarsi da parte del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO OTTAVO - STATO DI CRISI AZIENDALE

Art. 44 L'Assemblea puo' deliberare, in caso di necessita', un piano di crisi aziendale che, per salvaguardare i livelli occupazionali, stabilisca tutte o una delle seguenti misure:

- a) l'obbligo per tutti i soci lavoratori di vincolare fino al 10% (dieci per cento) della propria retribuzione lorda mensile a prestito forzoso e infruttifero a favore della Cooperativa;
- b) una riduzione dell'orario di lavoro equilibrata ed equamente ripartita tra tutti i lavoratori;
- c) la sospensione della erogazione delle indennita' straordinarie e di funzione;
- d) la sospensione e o la riduzione dei benefici accessori.

TITOLO NONO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 In caso di scioglimento della societa' cooperativa, l'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze prescritte dalla legge e dal presente Statuto, nominera' uno o piu' liquidatori, stabilendone i poteri.

TITOLO DECIMO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Per quanto qui non contemplato, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle Leggi Speciali in materia di societa' cooperative.

F.TO: GIOVANNI PAGANUZZI